

DECRETO 3 marzo 1995 n.39 (pubblicato il 6 marzo 1995)

Disciplina della riproduzione in campo equino

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 4 ottobre 1984, n. 87;

Vista la delibera del Congresso di Stato del 23 gennaio 1995 n.57;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Fermo restando le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti degli equidi di cui al Decreto n.38 del 3 marzo 1995, il presente Decreto regola l'esercizio della riproduzione in campo equino.

Art.2

Chiunque voglia gestire una stazione di fecondazione equina pubblica deve essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio di Igiene Ambientale il quale provvede su conforme parere di un'apposita Commissione di cui all'art.7.

L'autorizzazione ha la durata di anni 1 ed è personale.

Art.3

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- che il conduttore della stazione di monta sia in possesso di condizioni sufficienti a garantire capacità nella gestione;
- che la stazione sia dotata di idonee attrezzature, tali da fornire dal lato igienico e gestionale sufficienti garanzie;
- che i riproduttori impiegati corrispondano alle indicazioni e requisiti previsti dal Servizio Veterinario e dalla competente Commissione di cui all'art. 7.

Art.4

E' vietato adibire alla riproduzione equini che non siano stati preventivamente autorizzati e riconosciuti idonei.

I soggetti maschi della specie equina originari dei Paesi membri della C.E.E., sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè siano in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

I soggetti maschi della specie equina, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale alle stesse condizioni previste al primo comma, fermo restando le norme di polizia veterinaria disciplinate dalla normativa comunitaria. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi Comunitari.

E' ammesso per la specie equina il trapianto embrionale nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni o altro materiale riproduttivo, provengano da stalloni in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

In campo equino la manipolazione del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati in conformità all'art. 2 del presente Decreto.

Art.5

Spetta al Servizio Veterinario mettere in atto tutti i controlli ritenuti idonei al fine di attuare i relativi compiti igienico - sanitari derivanti dall'esercizio dell'attività della pratica di monta equina e della riproduzione generale.

Art.6

E' vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga.

Art.7

E' istituita una Commissione che ha il compito di autorizzare l'esercizio della monta equina ed il relativo riconoscimento degli stalloni ritenuti idonei all'esercizio della medesima.

La commissione è così composta:

- dal Responsabile del Servizio Veterinario che la presiede;
- da un esperto nominato dal Servizio Veterinario;
- da un funzionario dell'Ufficio Agrario;
- da un esperto nominato dall'Ufficio Agrario.

Art.8

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

- a) conservare costantemente e debitamente compilato, il registro dell'accoppiamento di ogni singola fattrice e del rilascio dei relativi certificati. La predisposizione modulistica del registro e della relativa certificazione sarà a cura del Servizio Veterinario;
- b) rilasciare, dopo il primo salto di stallone, ai proprietari delle cavalle, il certificato di avvenuto accoppiamento compilato e firmato;
- c) non rilasciare duplicati per certificato di accoppiamento;
- d) non attribuire per la riproduzione più di ottanta cavalle per ogni stallone in monta naturale;
- e) non ammettere all'interno della stazione di monta stalloni non approvati;
- f) restituire entro il 30 Settembre di ogni anno al Servizio Veterinario il registro dell'accoppiamento.

Art.9

Sul valore dichiarato per l'atto di ogni singola monta, ogni gestore di stazione equina, dovrà versare all'I.S.S. il 15% di detto valore. L'ammontare dovrà essere versato annualmente entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno.

Art.10

I proprietari di cavalle gravide o munite di redo dovranno esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal Servizio Veterinario.

Art. 11

Chiunque gestisce una stazione di monta equina pubblica senza essere autorizzato è punito con ammenda da Lit. 1.000.000 a Lit. 2.000.000.

Art. 12

Chiunque adibisca stalloni per la monta pubblica non riconosciuti idonei da competenti organismi o effettua la monta girovaga è punito con l'ammenda da Lit. 1.000.000 a Lit. 2.000.000.

Art. 13

Qualora il gestore di stazione di monta equina non si attenga alle norme del presente Decreto, può essere sottoposto alla

revoca dell'autorizzazione, su parere del Servizio Veterinario, con apposita delibera della competente Commissione di cui all'art. 7 del presente Decreto.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 1995 / 1694
d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli

eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.